

La fatturazione elettronica tra soggetti “privati” B2B e B2C: un progetto ambizioso

a cura del Comitato Scientifico **Fondazione DINO AGOSTINI**

Autore **Paolo Parisi** - Avvocato Tributarista e Societario “*Parisi Tax Firm*” e Docente diritto tributario SNA “*Presidenza del Consiglio dei Ministri*”

Premessa

La Legge n. 244/2007 ha introdotto, con l’obiettivo di semplificazione del processo di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di fatturazione elettronica.

Successivamente, le disposizioni sulla fattura elettronica sono state aggiornate; il relativo recepimento nel nostro ordinamento è avvenuto con l’articolo 1, comma 325, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Il nuovo articolo 21 del DPR n. 633/1972 recepisce le modifiche comunitarie contenute nella direttiva 2010/45/UE e introduce una nuova definizione di fattura elettronica: «*Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico*» riconducendo la differenza dalla fattura cartacea non tanto sul formato originario elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione ma piuttosto sulla circostanza che la fattura risulta essere in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Questo sta a significare che non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un *software* di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo e, al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto delle novità riguardo all’obbligo di fatturazione elettronica; infatti, tale obbligo sarà gradualmente esteso:

- dall’1.7.2018 alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art. 1, comma 917 della Legge n. 205/2017);
- dall’1.9.2018, alle operazioni ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE (art. 4-bis del D.L. n. 193/2016);

- dall'1.1.2019, a tutte le operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto IVA o un privato (art. 1, commi 909 e ss. della Legge n. 205 del 2017).

Il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 19.4.2018, n. Legge n. 99/14 ha autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 01.07.2018 – 31.12.2021.

Attenzione

L'art. 11-bis del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), introdotto in sede di conversione in Legge, ha confermato il rinvio dal 1° luglio 2018 **al 1° gennaio 2019** dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione. In particolare, l'art. 1, comma 2, della Legge n. 96/2018 ha **abrogato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79**, con il quale era stato disposto il predetto differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione: ciò in quanto le medesime disposizioni sono confluite, appunto, nell'art. 11-bis del D.L. n. 87/2018 convertito in Legge – che ha modificato i commi 917, lett. a), 927 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 – confermando il rinvio dell'obbligo al 1° gennaio 2019.

Normativa e prassi ministeriale di riferimento

Le norme di riferimento sono le seguenti:

- Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127 recante la disciplina della trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), articolo 1, commi da 917 a 927;
- Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018 contenente la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 73203 che individua i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione IVA per l'acquisto di carburanti;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 che disciplina le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 13 giugno 2018 n. 117689 che disciplina il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;
- 89757.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato nel corso del 2018 due circolari che chiariscono alcuni aspetti tecnici e pratici del processo di fatturazione elettronica:

- Circolare 30 aprile 2018 n. 8/E;
- Circolare 2 luglio 2018 n. 13/E.

L'emittente della fattura

Il soggetto tenuto all'emissione della fattura è *in primis* il soggetto passivo d'imposta, cioè chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Nelle imprese di maggiori dimensioni il soggetto passivo d'imposta può emettere la fattura oppure assicurarsi che la stessa sia emessa dal cessionario o committente oppure da un terzo che agisce per conto del soggetto passivo stesso.

Le modalità di emissione della fattura: la fattura elettronica

Nell'attuale articolo 21, comma 1 del DPR n. 633/1972 vi è la totale equiparazione tra fattura cartacea ed elettronica: l'emittente ha la possibilità di scegliere una modalità di emissione elettronica della fattura, in alternativa alla tradizionale modalità cartacea. Ciò che varia è unicamente la modalità di trasmissione del documento, che nel caso di fattura elettronica sarà, appunto, elettronica. La fattura elettronica è dunque una fattura che può non essere mai materializzata, lungo tutto il percorso del suo ciclo di vita, dalla sua emissione fino alla sua conservazione obbligatoria. Si tratta quindi di un vero e proprio "documento informatico", che per essere considerato rilevante ai fini civilistici e fiscali, deve possedere alcuni essenziali requisiti.

Autenticità dell'origine

Con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi. Sul punto, le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell'autenticità dell'origine di una fattura è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore che per il soggetto passivo cessionario/committente. Entrambi possono assicurare l'autenticità dell'origine indipendentemente l'uno dall'altro.

Integrità del contenuto

Con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, non possano essere alterati. Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell'integrità del contenuto di una fattura, analogamente all'autenticità dell'origine, è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore sia per il soggetto passivo cessionario/committente. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperare a tale obbligo indipendentemente l'uno dall'altro ovvero

congiuntamente, per esempio, attraverso una delle tecnologie di cui si dirà oltre. A condizione che sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (p.e. da MS word ad XML). Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

Leggibilità

Con l'espressione "leggibilità" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle Note esplicative della direttiva 2010/45/UE, secondo cui la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:

- il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
- è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

L'articolo 21 in esame, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, non individua – a differenza di quanto avviene per i requisiti di autenticità dell'origine ed integrità del contenuto – le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura. Con riferimento a tale requisito occorre, quindi, richiamare il contenuto delle citate Note esplicative, che prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine, si rappresenta che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l'uomo. Le medesime Note precisano, inoltre, che la leggibilità di una fattura elettronica, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, con l'avvertenza, tuttavia, che la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità.

È richiesto pertanto dalla attuale formulazione dell'articolo 21 che, in caso di fatturazione elettronica:

- vi sia l'accettazione del destinatario;
- la fattura elettronica sia integra, autentica e leggibile, ovvero:

1. vengano apposte sulle singole fatture (oppure su un lotto di fatture destinate ad uno stesso destinatario) la firma digitale dell'emittente oppure la firma elettronica qualificata;

2. in alternativa, vengano usati sistemi di trasmissione elettronica dei dati di tipo Edi (*Electronic Data Interchange*) oppure altre tecnologie che garantiscano autenticità, integrità e leggibilità;

3. in alternativa, vengano utilizzati sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile.

La trasmissione elettronica della fattura è quindi l'invio della stessa, con le caratteristiche e le condizioni di cui sopra, tramite l'utilizzo di sistemi elettronici dal soggetto emittente al destinatario oppure la messa a disposizione su una piattaforma informatica per il successivo *download*. La trasmissione può altresì essere demandata dal soggetto emittente a un terzo *outsourcer*: in base a specifici accordi bilaterali, il terzo riceve le fatture per conto del destinatario e mette successivamente a disposizione di quest'ultimo il documento, in formato elettronico oppure analogico: in questo caso, l'accordo tra le parti può essere desunto indirettamente dal tipo di incarico conferito da ciascuna delle parti al terzo-*outsourcer* (cfr. circolare n. 45/E/2005). Sempre riguardo alle modalità di trasmissione, occorre considerare se vi sia l'esigenza o meno in capo all'emittente di una prova valida opponibile ai terzi dell'avvenuto invio della fattura e dall'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. Nell'ipotesi in cui vi sia questa necessità, occorre far ricorso allo strumento della posta elettronica certificata (PEC), disciplinata dall'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale: «*La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA*».

I sistemi di controllo di gestione

La norma, come metodologia atta a garantire integrità e autenticità della fattura elettronica, considera validi i sistemi di controllo di gestione che «*assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o prestazione di servizi a cui si riferisce*». In altre parole la fattura emessa dovrà correttamente riflettere la sottostante fornitura di beni o servizi, tramite un percorso contabile che possa fornire passo dopo passo la storia della transazione di riferimento. Il più delle volte la fornitura avrà inizio da un ordine d'acquisto o da un contratto di fornitura, a cui seguirà un documento di trasporto, una registrazione in magazzino, la fattura vera e propria, l'identificativo di una transazione bancaria e, per finire, la registrazione in contabilità. In considerazione del vincolo normativo riguardo all'autenticità ed integrità della fattura, il sistema di controllo di gestione dovrà quindi assicurare che tutta la documentazione relativa alla transazione sia conservata insieme alla fattura stessa, in modo da poter verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei dati registrati. Il sistema dovrà pertanto permettere di verificare, ad esempio, che l'ordine di acquisto corrisponda a quanto inviato dal fornitore e a quanto effettivamente consegnato, che la fattura sia corretta e che il relativo pagamento sia stato effettuato nell'importo dovuto. Con riferimento specifico alle fatture, la direttiva 2010/45/UE richiama l'uso di un percorso affidabile (*reliable audit trails*) tra

fatture e prestazioni sottostanti (vendita o acquisto di beni/servizi) come un mezzo per dimostrare anche l'autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Un esempio di sistema di controllo di gestione che rispetti i requisiti della direttiva è quello che prevede:

- un Erp che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda, creando e mantenendo nel tempo i riferimenti incrociati tra i documenti prodotti nel corso di tali processi;
- un registro di controllo delle modifiche apportate ai documenti creati e contenuti nell'Erp durante il loro ciclo di vita;
- un registro di controllo delle attività svolte dall Erp.

Questi elementi sono finalizzati a:

- verificare e confermare che una fattura è rappresentativa di una fornitura vera e propria (quindi l'Erp non conterrà solo i dati della fattura ma anche altri dati supplementari, come ad esempio quelli di fonte terza riferiti a tale fattura, quali l'ordine di acquisto o l'identificativo del pagamento);
- fornire una prova indipendente dell'integrità del contenuto di una fattura e della sua rappresentazione nell'Erp.

In considerazione del vincolo normativo riguardante l'autenticità e l'integrità della fattura, il sistema di controllo di gestione deve assicurare tali caratteristiche durante tutto il ciclo di vita della fattura. Ciò significa che non deve essere conservata solo la fattura, ma – per lo stesso periodo – anche tutta la documentazione che ne garantisce l'autenticità e l'integrità. Questa documentazione comprende, ad esempio:

- le registrazioni di *business* interne create durante il processo di fatturazione: contratti, ordini ai fornitori, documento di trasporto (Ddt) di vendita, avviso di spedizione merce ai clienti, notifica di ricezione ai fornitori ecc.;
- documentazione esterna ricevuta durante il processo di fatturazione: ordini dei clienti, Ddt di acquisto, avviso di spedizione merce dai fornitori, notifica di ricezione merce dai clienti, documentazione bancaria ecc.;
- dati principali di *business* storicizzati;
- prove dei controlli effettuati per verificare la qualità dei dati.

Per dimostrare l'integrità dei suddetti componenti comuni della fattura l'assunto è che il valore di un componente sia verificabile rispetto ad almeno una fonte indipendente. Per esempio, l'importo complessivo lordo di una fattura dovrebbe essere riscontrabile sull'estratto conto bancario. In definitiva, quindi, il sistema di controllo di gestione deve permettere di verificare che l'ordine di acquisto corrisponda a quanto inviato dal fornitore e a quanto effettivamente consegnato, che la fattura sia corretta e che il pagamento sia stato effettuato e sia corrispondente alla fattura stessa, seguendo passo per passo la storia documentata di una operazione dal suo inizio fino al suo completamento. I sistemi di controllo di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/committenti.

Apposizione di firma digitale

Il requisito dell'autenticità e dell'integrità della fattura può essere soddisfatto in diverse modalità alternative, tra le quali vi è la sottoscrizione elettronica, ovvero l'apposizione della firma digitale sulla singola fattura emessa in modalità elettronica, del soggetto emittente. Ma abbiamo visto che il soggetto emittente della fattura non necessariamente coincide con il soggetto passivo d'imposta. Qualora infatti il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente oppure un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l'origine e l'integrità del documento elettronico siano garantite dal soggetto emittente che, pertanto deve apporre la propria firma digitale. Inoltre, sulla fattura andrà annotato che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera h) del DPR n. 633/1972). La firma digitale viene apposta sul documento fattura elettronica (attiva) dal soggetto emittente, nella fase di formazione del documento stesso, a cui segue contestualmente la trasmissione per via elettronica il destinatario.

L'obbligo di fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C: un progetto ambizioso

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto delle novità riguardo all'obbligo di fatturazione elettronica;

- dall'1.7.2018 alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art. 1, comma 917 della Legge n. 205 del 2017);
- dall'1.9.2018, alle operazioni ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE (art. 4-bis del D.L. n. 193/2016);
- dall'1.1.2019, a tutte le operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto IVA o un privato (art. 1, commi 909 e ss. della Legge n. 205/2017).

Attenzione

L'art. 11-bis del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), introdotto in sede di conversione in Legge, ha confermato il rinvio dal 1° luglio 2018 **al 1° gennaio 2019** dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione. In particolare, l'art. 1, comma 2, della Legge n. 96/2018 ha abrogato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, con il quale era stato disposto il predetto differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione: ciò in quanto le medesime disposizioni sono confluite, appunto, nell'art. 11-bis del D.L. n. 87/2018 convertito in Legge – che ha modificato i commi 917, lett. a), 927 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 –

confermando il rinvio dell'obbligo al 1° gennaio 2019. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito del D.L. n. 79/2018, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato.

Il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda la generalità delle cessioni di carburante: rimane, infatti, fermo, con decorrenza dal 1° luglio 2018, l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale. Si ricorda, inoltre, che – sempre a partire dal 1° luglio 2018 – per gli acquisti di carburanti, compresi quelli effettuati presso impianti di distribuzione stradale, è previsto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del relativo costo (art. 1, commi 922 e 923, della Legge n. 205/2017).

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per le trasmissioni delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche che stabilisce il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 Protocollo n. 89757/2018. L'Agenzia ribadisce che rispetto alle regole tecniche previste dal DM n. 55/2013 per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al Provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle c.d. “notifiche d'esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Quindi, il Provvedimento in esame definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica, per la trasmissione e ricezione dei file al SDI, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura nei confronti:

- delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato;
- delle cessioni di benzina e gasolio;
- delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.

Ulteriormente, al fine di rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori entro il 1° luglio del 2018 una serie di servizi. Per agevolare l'automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente. A questo servizio sarà resa disponibile un'applicazione *mobile* per ambienti IOS e Android in grado di leggere il QR-Code sopra descritto, nonché un'applicazione “stand alone” installabile su PC. Per chi aderirà, mediante un servizio online, ad apposito

accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso Sdi saranno portate in conservazione a norma del DM 17.6.2014 utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (Sdi) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione al Sdi può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. La fattura elettronica è un file in formato XML e deve contenere obbligatoriamente i dati stabiliti dall'art. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/72. Inoltre, deve contenere anche le informazioni necessarie per la gestione dell'invio della stessa tramite Sdi, quali il codice destinatario, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ovvero l'indirizzo PEC del destinatario che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica. Oltre a tali dati che sono obbligatori, è possibile indicare ulteriori dati a discrezione del soggetto emittente. L'Agenzia delle Entrate specifica che per la predisposizione del file della fattura la stessa renderà gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobile e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al Sdi con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato A del citato Provvedimento.

Trasmissione della fattura elettronica al Sdi e controlli sui file

La trasmissione della fattura elettronica segue lo schema di seguito evidenziato:

- Soggetto obbligato ad emettere la fattura
- Sistema di Interscambio (Sdi)
- Soggetto destinatario della fattura (acquirente/ committente)

Al momento della trasmissione, il sistema verifica che il nome del file rispetti la seguente sintassi:

- Codice Paese
- Identificativo trasmittente
- Progressivo file
 - il **codice paese** va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
 - l'**identificativo univoco del soggetto trasmittente**, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 1. 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 2. 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
 - il **progressivo univoco del file** è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi

[a-z], [A-Z], [0-9]. Tale progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

Esempio n. 1

L'esempio proposto nell'allegato A del Provvedimento è il seguente: **ITAAABBB99T99X999W_00001.xml** Un file inviato al Sdl il cui nome non rispetti le regole sopra descritte o sia uguale al nome di un file trasmesso in precedenza, sarà scartato. La fattura elettronica è trasmessa al Sdi dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. La trasmissione della stessa può essere effettuata per conto del soggetto obbligato da un intermediario. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente.

Emissione e trasmissione

L'emissione della fattura deve seguire le ordinarie regole previste dall'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972: la Circolare n. 13/E/2018 di Agenzia delle Entrate ha precisato come tale fattura debba essere contestuale alla cessione di beni e che tale contestualità - ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (eccezion fatta per fatture differite e quelle art. 73 DPR n. 633/1972) – può non concludersi entro tale termine.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il Sdl deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, l'Agenzia sottolinea che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633/1972». In altri termini, inviato tempestivamente al Sdl il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdl, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ritardo nell'invio della fattura e liquidazione della relativa imposta saranno gli elementi caratterizzanti la non punibilità dell'eventuale violazione ma risulta evidente che con il termine "minimo" si può intendere un lasso temporale ampio (non necessariamente uno o due giorni) tra emissione e trasmissione del documento purché l'IVA della fattura trasmessa in ritardo sia liquidata

correttamente.

Modalità di trasmissione al Sdi e di recapito al cessionario/committente

Le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche possono essere le seguenti:

- posta elettronica certificata (PEC);
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app;
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

I sistemi "web service" e "FTP" prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il Sdi; di conseguenza, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente e devono essere abilitati dal Sdi attraverso una procedura di preventivo "accreditamento". Tale procedura di accreditamento è definita nelle specifiche tecniche dell'allegato A del citato Provvedimento.

La fattura elettronica è recapitata dal Sdi al soggetto cessionario/committente. E' possibile che la stessa sia recapitata dal Sdi, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario. Le modalità di trasmissione al Sdi possono essere le seguenti:

- posta elettronica certificata (PEC);
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app;
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

a) Servizio di posta elettronica certificata (PEC)

Il soggetto trasmittente che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall' A.E, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97). Il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati. Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 mega bytes. L'utilizzo della PEC garantisce di per sé l'identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il Sdi entra in contatto per la prima volta con il

soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta. Nell'allegato A del Provvedimento viene precisato che per garantire una gestione efficiente della trasmissione il Sdi utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, utilizza l'indirizzo PEC del Sdi pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it.

Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii. L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal Sdi non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sdi stesso. Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
- una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario.

L'ultima ricevuta attesta l'avvenuta trasmissione del file al Sdi ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura elettronica. L'eventuale scarto del file da parte del Sdi o il recapito della fattura allegata al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono comunicati attraverso le apposite ricevute emesse.

Nella fase di recapito dal Sdi al cessionario/committente il file inoltrato costituisce l'allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il Sdi trasmetterà il file di "notifica dei metadati del file fattura": ogni messaggio di posta riporterà in allegato un solo "file fattura" ed un solo "file di metadati". Il normale flusso di trasmissione tramite posta elettronica certificata prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al Sdi vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario. Quest'ultima attesta il 'deposito', nella casella di PEC del soggetto ricevente, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il Sdi, di "messa a disposizione della fattura al destinatario" e pertanto dà luogo all'invio al soggetto trasmittente della "ricevuta di consegna".

b) Servizio Sdi COOP

Il Sdi mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP. Questa modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione mediante firma digitale, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio;
- la capacità di gestione di certificati digitali.

L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il Sdi. In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdi procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto. La dimensione massima del file allegato al

messaggio deve essere di 5 mega bytes. Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 mega bytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta. Il riscontro della ricezione è costituito dalla response SOAP prevista dal servizio che attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura. L'avvenuto scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono certificati dal Sdl stesso attraverso la predisposizione e l'invio al mittente di ricevute ad hoc.

Nella fase di recapito al cessionario/committente, il Sdi trasmette al destinatario (acquirente/committente) il file fattura e il file di "notifica dei metadati del file fattura" come allegato di un messaggio SOAP. Analogamente a quanto previsto per il trasmittente, questa modalità di ricezione prevede per il ricevente:

- la sottoscrizione mediante firma digitale di uno specifico accordo di servizio;
- la capacità di gestione di certificati digitali.

L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione fra il Sdl e il soggetto ricevente. In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl procede alla "qualificazione" del sistema da chiamare con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

c) Servizio Sdi Ftp

Il Sdl prevede la possibilità di trasmissione dei file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. Tale modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione mediante firma digitale, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio;
- la dotazione di un server FTP esposto su Internet.

L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche, la capacità di gestire sistemi informativi ed un centro di elaborazione dati con caratteristiche di continuità e disponibilità di personale di presidio. La modalità si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento. L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il Sdl, comprese quelle relative al flusso delle ricevute. In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl avvia una prima fase di verifica di corretta trasmissione/ricezione di supporti FTP cifrati. Successivamente il soggetto trasmittente dovrà eseguire i test di interoperabilità descritti all'interno di apposito kit predisposto dal Sdl. Al termine dei suddetti test, conclusi positivamente, il canale viene ufficialmente riconosciuto come canale

accreditato. La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 mega bytes.

Nella fase di recapito al cessionario/committente, il Sdl prevede la possibilità di trasmissione dei file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. Questa modalità di trasmissione prevede la sottoscrizione mediante firma digitale, da parte del soggetto ricevente, di uno specifico accordo di servizio e la dotazione di un server FTP esposto su Internet. L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto ricevente e il Sdl, comprese quelle relative al flusso delle ricevute. In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl avvia una prima fase di verifica di corretta trasmissione/ricezione di supporti FTP cifrati; successivamente il soggetto ricevente dovrà eseguire i test di interoperabilità descritti all'interno di apposito kit predisposto dal Sdl. Al termine dei suddetti test, conclusi positivamente, il canale viene ufficialmente riconosciuto come canale accreditato.

Lo scarto di una fattura: rimedi possibili

Al contrario, in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal Sdl si considera non emessa e qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl.

Così come disposto dal provvedimento 30 aprile 2018, il Sdl effettua per ogni file della fattura elettronica i dovuti controlli e, in caso di mancato superamento, entro 5 giorni dalla data di trasmissione sarà recapitata una ricevuta di scarto del file.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato digitalmente;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

Attenzione

Risulta chiaro ed evidente che il documento da trasmettere al Sdl dovrà essere sottoposto preventivamente ad un "software diagnostico" per avere certezza di superare tali controlli ed evitare lo scarto certo.

Nella citata Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate indica, come prima soluzione preferibile, quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data e, quindi, nella sostanza con la data e il numero del documento originario “scartato”: questa modalità non subirà alcun blocco legato alla duplicazione di una fattura già inviata proprio perché la precedente fattura era stata scartata e quindi come non emessa. Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Nell’impossibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data di quella scartata l’Agenzia delle Entrate concede due possibili strade, alternative tra loro, da percorrere per regolarizzare lo scarto della fattura:

- nel primo caso, il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data *“per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”*. Tale fattura deve avere numero e data *“coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”*, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data;
- nel secondo caso, il contribuente emetterà sempre un nuovo documento, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata dal SdI.

Esempio

Fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 scartate dal SdI

Potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

L’Agenzia offre sicuramente numerose soluzioni, soluzioni che però non sempre sarà facile calare nella concreta attività degli operatori. Certamente occorrerà verificare costantemente il proprio sistema di dialogo con lo SdI, al fine di verificare tempestivamente uno scarto e poter procedere all’invio della fattura corretta entro 5 giorni.

Avvenuta ricezione della fattura e processo di trasmissione al cessionario/committente

Il riscontro della ricezione è costituito da un file di esito che l’utente trasmittente

riceve sullo stesso nodo sul quale ha depositato il supporto da trasmettere; attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura. L'avvenuto scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono certificati dal Sdl stesso attraverso la predisposizione e l'invio al mittente di ricevute ad hoc.

Il Sdl, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente la fattura elettronica attraverso il canale indicato dallo stesso e/o in base alla compilazione dei campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario" del file fattura. In particolare, se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il Sdi provvede al recapito secondo le indicazioni fornite.

Qualora ciò non sia stato effettuato, il campo "Codice Destinatario" del file è compilato dal soggetto emittente come segue:

- se il file fattura in tale campo contiene un valore corrispondente ad un canale attivo, il sistema inoltra il file fattura al canale individuato;
- se il campo "Codice Destinatario" contiene il valore "0000000" ma risulta compilato il campo "PEC Destinatario", il sistema inoltra il file fattura all'indirizzo PEC indicato;
- se il campo "Codice Destinatario" contiene il valore "0000000" e il campo "PEC Destinatario" non risulta compilato, il sistema mette a disposizione il file fattura nell'area riservata dell'acquirente/committente nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'ultima modalità di invio può riguardare sia le fatture emesse nei confronti di contribuenti minimi / forfettari o di agricoltori esonerati ex art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 che le fatture emesse nei confronti di un consumatore finale. In questo ultimo caso, dovrà essere compilato solo il campo "Codice Fiscale" dell'acquirente / committente e non il campo "Id Fiscale IVA". Nei casi che ricadono nell'ultimo punto esposto, il Sistema recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibili al cedente/prestatore un duplicato informatico. Quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione tempestiva al destinatario.

In caso di consumatore privato (consumer), il cedente /prestatore deve consegnare una copia informatica/cartacea della fattura elettronica comunicando che il sistema ha messo a disposizione la stessa nell'area riservata. Le fatture emesse / ricevute tramite Sdi sono disponibili nell'area riservata delle parti fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema.

Registrazione e modalità scelta per la ricezione del file fattura

La funzionalità web "Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura" è accessibile dall'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi", dalla box Fatturazione presente nella home page. Consente a ciascun soggetto passivo IVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta cessionario/committente. L'utente potrà scegliere la modalità di ricezione delle fatture elettroniche. La

scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione verrà considerata dal Sdl come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.

Mancato recapito della fattura elettronica

Il Sdl, nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura elettronica al soggetto destinatario, rende disponibile la stessa al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. In questo caso comunica tale informazione al soggetto trasmittente, attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. L’informazione della data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.

Gestione delle ricevute

Tutti i canali di trasmissione descritti precedentemente prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione; questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la “messa a disposizione” del messaggio e dei file allegati da parte di chi invia rispetto a chi riceve. In aggiunta a questi messaggi di riscontro della ricezione, il Sdl attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute tramite le modalità ed i canali riportati precedentemente. La procedura può essere schematizzata nei seguenti punti:

PROCEDURA	
1	Il Sdi, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
2	In caso di controlli con esito negativo, il Sdi invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente (in tal caso, la fattura / fatture contenute nel file scartato si considerano non emesse)
3	Nel caso di esito positivo dei controlli il Sdi verifica se vi è un canale per il recapito della ricevuta. Qualora vi sia il canale per il recapito: <ul style="list-style-type: none"> • trasmette al destinatario (acquirente/committente), unitamente al file fattura sotto forma di file xml, una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del soggetto ricevente; • invia al trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica. Qualora vi sia l’impossibilità di individuare un canale per il recapito e di trasmettere il file tramite il canale indicato (per cause tecniche non

	imputabili al Sdi), invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici dell'acquirente/committente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, è il trasmittente che deve comunicare tempestivamente all'acquirente/committente la messa a disposizione della fattura nella citata area autenticata.
--	--

La ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene anche l'indicazione della data di consegna della fattura. Le ricevute vengono predisposte secondo un formato XML.

La data di emissione /ricezione della fattura elettronica

La data di emissione della fattura elettronica va individuata nella data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21- bis del D.P.R. n. 633/1972. La data di ricezione della fattura elettronica è quella riportata nella "ricevuta di consegna" (per il destinatario) individuata come segue:

canale di trasmissione	data di ricezione dal Sdi	data di ricezione dal destinatario
Servizio PEC	Data presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al trasmittente dal suo gestore PEC	Data presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al Sdi dal gestore PEC del ricevente
Servizio Sdi Coop	Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal Sdi	Data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio Sdi Ftp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	Non previsto
Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici	Non previsto	Data in cui il soggetto ricevente / intermediario prende visione della fattura nell'area riservata

La data di emissione risulta necessaria per individuare il momento di esigibilità per il fornitore, da cui discende, ex art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/72 il diritto alla detrazione per il cliente e, soprattutto, l'individuazione delle regole di applicazione del tributo e di rilevanza per la controparte. L'impostazione delineata nel Provvedimento in commento potrebbe portare a delle conseguenze in termini di detrazione dell'imposta in quanto potrebbe portare alla detrazione nel mese successivo a quello in cui l'imposta era dovuta.

Esempio

Fornitore immette nel sistema il 5 giugno una fattura datata 31 maggio, l'esigibilità del tributo è in maggio, ma la detrazione per il cliente è in giugno, anche se la fattura gli sarà attribuita in quest'ultima data, anteriore al giorno 16, in cui deve eseguire la liquidazione periodica.

Conservazione delle fatture elettroniche

Il Provvedimento specifica che i cedenti / prestatori e i cessionari / committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del DM 17.6.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sdl, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per usufruire del servizio di conservazione l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (ovvero diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel).

Procedura web "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

La procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, prevede la trasmissione del file contenente uno o più fatture tramite upload a seguito del quale il Sistema attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla quale è effettuata la trasmissione. La dimensione massima del file deve essere di 5 mega bytes. Si tenga presente che tale avviso attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura. Successivamente, l'esito dei controlli ed eventualmente del recapito di ciascun file fattura sarà consultabile tramite le funzionalità di monitoraggio a disposizione sulla stessa interfaccia web "Fatture e corrispettivi".